



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Quinta Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Emanuela Germano Cortese	Presidente
dott. Tiziana Maccarrone	Consigliere
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1328/2020 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. D'ARRIGO MARCO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA TORRICELLI, 12 10129 TORINO

parte appellante

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. IRRERA MAURIZIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.SO MARCONI, 7 10125 TORINO

parte appellata

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

"vaglia la Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'atto di citazione in appello datato 26 novembre 2020 e in parziale riforma della sentenza n. 1471/2020 del Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, pubblicata in data 29 aprile 2020,

- confermata la sentenza n. 1471/2020 del Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, pubblicata in data 29 aprile 2020, nella parte in cui ha dato atto che [REDACTED] è creditrice di [REDACTED] della somma di euro 5.715.212,65;

- riformare la sentenza n. 1471/2020 del Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, pubblicata in data 29 aprile 2020, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna della società [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di euro 5.715.212,65, oltre agli interessi a decorrere dal di del dovuto al saldo, e, per l'effetto, dato atto che la [REDACTED] è creditrice di [REDACTED] della somma di euro 5.715.212,65, condannare la società [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di euro 5.715.212,65, oltre agli interessi a decorrere dal di del dovuto al saldo;

- con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori previsti per legge."

Per parte appellata:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appella adita, per i motivi esposti, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

La legge finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e sgg. della l. 2007 n. 244) stabilì che nel termine, poi prorogato dalla legge di stabilità 2014 (l. 2013 n. 147, art. 1, comma 569), di 36 mesi dalla sua entrata in vigore, "le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica", avrebbero dovuto cedere a terzi "le società e le partecipazioni vietate".

La successiva l. 2013 n. 147 intervenne sul procedimento di cessazione delle partecipazioni pubbliche ritenute "non strategiche".

Sulla base di tali disposizioni, con decreto del Vicepresidente n. 107 - 37363/2014 del 14.11.2014 la [REDACTED] dichiarò insussistenti i presupposti richiesti dalla normativa in esame per il mantenimento della partecipazione posseduta in [REDACTED] (d'ora innanzi: [REDACTED]) pari al 10,89% del capitale sociale, ed autorizzò la cessione della partecipazione mediante procedura di evidenza pubblica al prezzo base d'asta di euro 5.615.000,00, così determinato dall'*advisor* che era stato all'uopo incaricato.

Siccome, in assenza di offerte, la gara per la vendita delle azioni fu dichiarata deserta, il 23.12.14, la [REDACTED] notificò alla [REDACTED] che - ai sensi del primo comma dell'art. 569 della legge di stabilità 2014 e s.m.i. - la propria partecipazione sarebbe cessata ad ogni effetto a partire dal 31.12.14 e che entro il 12 mesi successivi la società avrebbe dovuto liquidare all'Ente il valore della suddetta partecipazione, in base a quanto disposto dall'art. 2437 ter c.c.

In data 4.2.15, la ██████████ comunicò a ██████████ spa di essere subentrata alla ██████████ in forza della legge di stabilità 2014 e, conseguentemente, precisò la sussistenza del proprio diritto alla riscossione del valore di liquidazione della quota azionaria in questione.

Successivamente il d.l. 19.6.2015 n. 78 (convertito dalla l. 6.8.2015 n. 125) aggiunse all'art. 1 della legge di stabilità 2014 il comma 569 bis, norma di natura interpretativa in base alla quale *“le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato (31 dicembre 2014), si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società e altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento della proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla e inefficace”*.

Nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, approvato dal Sindaco con decreto n. 63 / 7935/2015 del 31 marzo 2015, non fu previsto il mantenimento della partecipazione in ██████████

Con nota del 28 ottobre 2015 la ██████████ invitò quindi la società a comunicare l'importo corrispondente al valore di liquidazione della partecipazione cessata e, a riscontro della richiesta, in data 19.11.15 ██████████ spa comunicò di ritenere che il valore della partecipazione cessata era pari ad euro 5.715.212,65, corrispondente al valore pro quota del patrimonio netto della Società, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

II

Stante l'indisponibilità di ██████████ a corrispondere alla ██████████ il prezzo della quota (in quanto la società aveva invece proposto la cessione, salvo conguaglio, della porzione di un proprio immobile ma la ██████████ aveva dichiarato non accoglibile la proposta), con atto di citazione in data 25 maggio 2017 la ██████████ evocò dinanzi al tribunale di Torino, sezione specializzata per l'Impresa, ██████████ chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. 5.715.212,65, oltre interessi dal dovuto al saldo e con vittoria delle spese processuali.

██████████ spa si costituì in giudizio eccependo che per gli stessi fatti era pendente dinanzi al Tar Piemonte il giudizio n. 640/15 RG, dalla stessa promosso per ottenere

l'annullamento di alcune note della [REDACTED]. La convenuta, premesso che l'art. 3, comma 27, della legge 2007 n. 244 prescrive che la dismissione da parte degli enti locali delle partecipazioni in società che hanno per oggetto sociale l'attività di produzione di beni e servizi deve essere preceduta e supportata da una specifica ricognizione volta ad accertare se dette attività siano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, fece presente che nel giudizio amministrativo erano stati contestati: (i) la mancata specifica valutazione circa la non rispondenza ai fini istituzionali del mantenimento della partecipazione; (ii) il contrasto tra la determina della [REDACTED] in punto di dismissione della partecipazione e la deliberazione assunta in data 31.3.2009, ove lo stesso ente aveva valutato la partecipazione in [REDACTED] strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali nell'interesse generale; (iii) alcuni profili relativi alle modalità di espletamento della procedura di gara pubblica.

All'esito della prima udienza il processo venne sospeso sino all'esito del giudizio pendente davanti al Tar.

Con ricorso 11.1.2019 ex art. 297 cpe il giudizio fu riassunto dalla [REDACTED], la quale diede atto che, con decreto 19.7.18, il ricorso pendente davanti al Tar Piemonte era stato dichiarato perento. nessuna delle parti aveva attivato la procedura di cui all'art. 85 del codice del processo amministrativo ed il decreto con cui era stata dichiarata la perenzione era pertanto divenuto incontestabile.

All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, parte convenuta rilevò che il credito di cui controparte chiedeva l'accertamento era stato riconosciuto come dovuto nell'ambito della procedura di concordato preventivo, al quale [REDACTED] era stata ammessa con decreto depositato l' 11 giugno 2018. e collocato nella classe tre chirografari. Parte convenuta rilevò, altresì, che il piano prevedeva di integrare il pagamento dei chirografari in cinque anni, il concordato era stato omologato con decreto del Tribunale di Torino del 28.1.2019 e la stessa controparte aveva espresso parere favorevole all'omologa. Chiese dunque al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, pronuncia alla quale la [REDACTED] si oppose.

All'udienza del 4 dicembre 2019 [REDACTED] insistette nel chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto il credito vantato da controparte era già stato riconosciuto, sia in sede concorsuale sia mezzo comunicazione pec del 17 giugno 2019.

III

Con sentenza n. 1471/2020 del 28 febbraio 2020, pubblicata il giorno successivo, il tribunale delle imprese, dato atto che la [REDACTED] era creditrice di [REDACTED]

della somma di euro 5.715.212,65, dichiarò inammissibile la domanda di condanna al pagamento della predetta somma, formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta in concordato preventivo, e dichiarò interamente compensate le spese processuali.

Il tribunale dopo avere ripercorso l'iter stragiudiziale e giudiziale della vicenda, qui richiamato al precedente paragrafo, così motivava:

"E' incontestato in atti che il credito attoreo (i) è stato riconosciuto come dovuto nell'ambito della procedura concordataria e collocato nella classe dei chirografari, (ii) che il piano prevede l'integrale pagamento dei creditori chirografari in cinque anni, (iii) e che [REDACTED] ha espresso parere favorevole all'omologa.

In questo contesto ed atteso il mutamento della situazione di diritto, il Collegio rileva che non vi è spazio per l'accoglimento della domanda di condanna formulata da [REDACTED], vincolata agli effetti del provvedimento di omologazione ex art. 184 L.F. (cfr. anche Cass. 2017 n. 17703, per il caso in cui il creditore concordatario voglia far valere il credito nella misura originaria e non in quella falcidiata).

La domanda di condanna formulata da parte attrice deve dunque essere dichiarata inammissibile.

... Atteso il complessivo andamento del procedimento, le spese processuali devono essere dichiarate integralmente compensate"

IV

Ha interposto appello la [REDACTED] con atto di citazione notificato il 26 novembre 2020 chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna di controparte al pagamento della somma dovuta, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituita [REDACTED] chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza 22 settembre 2021, resa all'esito di trattazione scritta della causa disposta per fronteggiare l'epidemia da COVID 19, la Corte ha trattenuto la causa a decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

1. La [REDACTED] ha impugnato la sentenza di prime cure sostenendo:

a. Cass. n. 17703/2017, unico precedente di legittimità menzionato nella sentenza impugnata, non si attaglia al caso concreto: con l'ordinanza in esame, infatti, la Suprema Corte è intervenuta (i) sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento, (ii) sulla possibilità che sia pronunciata la dichiarazione di fallimento *omisso medio*, e cioè senza la preventiva risoluzione del concordato, e (iii) sulla vincolatività delle percentuali concordatarie nel successivo fallimento: *la sentenza n. 1471/2020 già*

solo per questa ragione non potrà che essere riformata nella parte in cui ha dichiarato espressamente l'impossibilità di emettere una condanna a carico di [REDACTED] spa;

b. la procedura concordataria si distingue da quella fallimentare in quanto, a differenza di quest'ultima, non contiene un segmento procedimentale esplicitamente diretto alla formazione dello stato passivo e alla cristallizzazione dei debiti; il giudice ordinario, pertanto, ove richiesto, può e deve accertare i debiti della società in procedura concordataria e condannare la stessa al pagamento di somme in favore dei suoi creditori;

c. la giurisprudenza di merito ha stabilito che, anche in presenza di un concordato omologato, non viene meno l'interesse del creditore ad ottenere l'accertamento del proprio credito e a dotarsi di un titolo esecutivo a tutela dello stesso; la Suprema Corte ha affermato che le domande di accertamento e di condanna formulate verso un'impresa in concordato preventivo sono ammissibili perché non recano pregiudizio alla massa dei creditori concordatari;

d. siccome, con la sentenza impugnata, la domanda di pagamento è stata rigettata, ancorché il credito della [REDACTED] sia stato accertato, quest'ultimo non potrebbe essere azionato ove il concordato preventivo fosse risolto o annullato in corso di esecuzione; in tale ipotesi l'ente appellante sarebbe costretto a promuovere un nuovo giudizio, finalizzato ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di [REDACTED];

e. la sentenza impugnata ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, codificato nell'art. 112 epc, omettendo di prendere posizione sulle domande rassegnate dalla [REDACTED] [REDACTED];

f. il primo giudice ha altresì errato nel disporre la compensazione delle spese processuali.

2. La società appellata ha chiesto la reiezione dell'appello osservando:

a. il richiamo ad un precedente giurisprudenziale non pertinente non costituisce motivo di riforma della sentenza ove la motivazione sia comunque corretta;

b. la domanda di condanna formulata da controparte è stata correttamente ritenuta inammissibile stante l'insussistenza di un concreto interesse ad agire in una situazione, come la presente, in cui – pacificamente – il concordato è stato omologato ed il credito di cui si discorre è stato integralmente ammesso nella procedura concordataria;

c. l'interesse dedotto da controparte, fondato sull'eventualità che il concordato sia dichiarato risolto o annullato, non è concreto ed attuale bensì ancorato ad una situazione meramente ipotetica;

d. la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sicché non si pone un problema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

e, l'accoglimento della domanda di accoglimento e la reiezione di quella di condanna implica di fatto una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite.

3. L'appello è fondato.

3.1 L'art. 168, primo comma, 1.f., nello stabilire che *dalla data della pubblicazione del ricorso [per l'ammissione alla procedura di concordato] nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore*, pacificamente consente l'esperimento delle azioni di mero accertamento e di condanna (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. 3, n. 7002/1993 e sez. L, n. 13191/2009).

In proposito la Suprema Corte ha altresì precisato che *"... né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla "par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria"* (Cass. civ., sez. 2, n. 6672/2005).

3.2. Deve parimenti considerarsi pacifico che, in relazione all'interesse del creditore ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento del proprio credito, sia irrilevante l'atteggiamento, di negazione o meno della pretesa avversaria, assunto dal debitore.

Cass. civ., sez. 3, sent. n. 25841/2014 ha infatti stabilito che *il creditore ha interesse a proporre azione di condanna al pagamento di una somma di denaro ove non disponga di un titolo esecutivo, senza che rilevi l'atteggiamento - antagonistico o meno - assunto dal debitore*.

In motivazione la sentenza richiamata afferma quanto segue: *6.2.1. l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p., è tradizionalmente definito come un elemento dell'azione, che ricorre al cospetto di uno stato di fatto contrario a diritto. La rimozione di questo stato di fatto contrario al diritto, se non conseguibile senza l'intervento del giudice, costituisce giustappunto l'oggetto dell'«interesse» di cui all'art. 100 c.p.c. (ex permultis. Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/03/2007, Rv. 596007). Da questo tradizionale insegnamento suole trarsi l'altrettanto tradizionale corollario secondo cui altro è il fatto costitutivo del diritto, altro è il fatto costitutivo dell'interesse ad agire. Da questa impostazione discende che l'interesse ad agire non assume sempre gli stessi contenuti e le stesse forme.*

Nelle azioni costitutive, ad esempio, esso è tradizionalmente ritenuto in re ipsa, in quanto il fatto generatore del diritto è di per sé anche fatto generatore dell'interesse: tali sono, tra gli altri, l'interclusione del fondo rispetto alla domanda di costituzione di servitù coattiva, ovvero l'inadempimento del contratto rispetto alla domanda di risoluzione giudiziale. 6.2.2. Lo stesso dicasi

delle azioni di condanna. Qui è teoricamente concepibile uno stato di fatto (l'inadempimento del debitore) non conforme allo stato di diritto (l'esistenza dell'obbligazione); e tuttavia il fatto stesso che sia sorta una obbligazione liquida ed esigibile è idoneo di per sé a far sorgere un interesse del creditore all'adempimento. L'esigibilità dell'obbligazione non soggetta a termini o condizioni fa sì che il creditore non abbia alcun onere di interpellare il debitore circa le sue intenzioni di adempiere; ed assurdo sarebbe il ritenere che solo in caso di diniego del debitore il creditore possa promuovere l'azione di condanna. Il creditore di una obbligazione ha infatti, per ciò solo, il diritto ad ottenere un titolo esecutivo; e questo può essere ottenuto solo con una azione giudiziale di condanna. L'azione di condanna al pagamento d'una somma di denaro, pertanto, quando il creditore non disponga d'un titolo esecutivo, è per ciò solo sorretta da un interesse ad agire, quale che sia l'atteggiamento - antagonistico o meno - assunto dal debitore. La decisione impugnata ha pertanto violato questi precetti, pacifici e risalenti nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, là dove ha ritenuto che l'acquiescenza del debitore circa l'esistenza del debito precluda al creditore non solo l'azione di accertamento, ma sinanche quella di condanna.

Il riconoscimento del credito effettuato da [REDACTED], con comunicazione pec del 17 giugno 2019 (dalla stessa menzionata all'udienza di precisazione delle conclusioni e prodotta con la comparsa conclusoriale) non fa quindi venire meno l'interesse della [REDACTED] ad ottenere una pronuncia di condanna.

3.3. Rimarrebbe peraltro da accertare se tale interesse sussista anche nel caso in cui, come nella fattispecie oggetto di causa, (i) il credito è stato non solo genericamente riconosciuto dal debitore ma inserito nel piano concordatario, il quale ne prevede l'integrale pagamento in cinque anni, (ii) il concordato è stato omologato con decreto in data 28 gennaio 2019 e, (iii) a tutt'oggi, non risulta che il piano di pagamento sia mai stato disatteso.

Parte appellante ha infatti sostenuto che l'interesse ad ottenere una pronuncia di condanna sussiste per l'eventualità che il concordato sia risolto od annullato mentre parte appellata obietta che, sotto questo profilo, la domanda di controparte non è sorretta da un interesse concreto ed attuale, essendo le evenienze indicate da controparte meramente ipotetiche.

E' peraltro decisivo il fatto che il giudice di primo grado ha dato atto del credito vantato dalla [REDACTED] (quantunque - si ripete - il credito sia stato inserito nel piano concordatario), con ciò inequivocamente riconoscendo l'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia di mero accertamento, e tale statuizione non ha formato oggetto di appello incidentale.

Se dunque è stata riconosciuta, con statuizione ormai incontrovertibile, la sussistenza di un interesse della [REDACTED] all'accertamento del credito, non può non riconoscersi altresì l'interesse ad

una pronuncia di *condanna al pagamento*, non potendosi logicamente distinguere, sotto il profilo dell'interesse ad agire, la pronuncia di mero accertamento da quella di condanna.

In accoglimento dell'appello [REDACTED] va quindi condannata a pagare alla [REDACTED] la somma di €. 5.715.212,65, oltre interessi legali dal 31.12.2015, data ultima stabilita dalla legge per la liquidazione della partecipazione (cfr. art. 1, comma 569, L. n. 147/2013), al saldo effettivo.

3.4. La particolarità della questione, l'omologazione del concordato intervenuta nel corso del giudizio e le ragioni sottese alla decisione assunta dalla Corte inducono a compensare le spese del doppio grado del giudizio. Il motivo d'appello relativo alla compensazione delle spese del primo grado deve quindi essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:

in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 1471/2020 pronunciata *inter partes* dal tribunale di Torino, sezione specializzata per l'impresa,

- condanna [REDACTED] spa a pagare alla [REDACTED] la somma di €. 5.715.212,65, oltre interessi legali dal 31.12.2015 al saldo effettivo;

- conferma nel resto la sentenza impugnata;

- dichiara compensate le spese dell'appello.

Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2022.

Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese